

Ai nostri clienti

Bressanone, il 7/3/2016

1. Dimissioni

Secondo l'articolo 26 del Decreto Legislavtivo 151/2015 dal **12 marzo** le dimissioni e la risoluzione consensuale sono efficaci solo nel caso in cui sono comunicate per via telematica. Attraverso il sito del governo www.lavoro.gov.it devono essere comunicate telematicamente al datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro.

Le nuove regole non sono applicabili

- al lavoro domestico
- alle dimissioni/risoluzioni intervenute nelle sedi protette (conciliazione) o davanti alla commissione di certificazione nonché
- alle dimissioni/risoluzioni delle lavoratrici madri o padre lavoratore già obbligati alla convalida della dimissione presso l'Ispettorato del lavoro per dimissioni durante i primi tre anni di vita del figlio.

A seconda del fatto se il lavoratore è assistito da un soggetto abilitato o no gli obblighi sono compiuti in due modi diversi.

In caso di un lavoratore non assistito lo stesso deve richiedere il codice **PIN all'INPS** (se non è ancora in suo possesso) e creare un'**utenza** per l'accesso al portale **ClicLavoro**. Sul portale http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx accede in autonomia tramite le sue credenziali alla sua utenza, compila il modulo (un gran parte è già compilata nel caso di assunzione dal 2008) e trasmette il modulo al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

In caso invece di un **lavoratore assistito** lo stesso si reca da un **soggetto abilitato** (che possono essere il patronato, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione) che per il lavoratore compila il modulo e lo trasmette al datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente.

Dr. Manfred Psaier Dr. Oliver Geier

DDr. Norman Damiani Dr. Vanessa Manzardo Dr. Brigitte Peintner

Dr. Sascha Grünfelder Dr. Daniela Planatscher

Sylvia Berger

www.pg-partner.it info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone

Julius-Durst-Straße 6 Via Julius Durst 6 Tel. +39 0472 274 000 Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco

St.-Johannes-Str. 23a Viale S. Giovanni 23a Tel. +39 0474 976 097 Fax +39 0474 976 986

Mailand / Milano Meeting room

Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr. Partita IVA & Cod. fisc. IT 02249530219



Il datore di lavoro da sua parte riceve il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata (PEC).

Anche nel caso nel quale è stato trasmesso il modulo di dimissioni, il lavoratore può comunque mandare **entro sette giorni** dalla data di trasmissione della dimissione la **revo- ca** della comunicazione.

Incomprensibilmente il mancato avvio da parte del lavoratore non viene sanzionato. Sono solo previste delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro in caso di alterazione del modulo elettronico (sanzione amministrativa da 5.000 fino a 30.000 Euro!).

Se allora il lavoratore non accede alla procedura, al datore di lavoro rimane in linea di massima solo la possibilità di introdurre il licenziamento per assenza ingiustificata tramite applicazione delle sanzioni disciplinari e di pagare il contributo NASPI per il diritto all'indennità di disoccupazione.

La critica alla nuova riforma non è solo quella di aver di nuovo aumentato la **buro-crazia**, ma anche che in caso di mancato avvio della procedura il datore di lavoro deve procedere al licenziamento con aumento dei costi.

Visto la complessità del nuovo obbligo si potrebbe affermare, provocatoriamente, che nel nuovo diritto del lavoro riformato è più facile licenziare che ricevere dimissioni.

2. Certificato casellario per minori

Vi ricordiamo che nel 2014 con un decreto legislativo sono state introdotte disposizioni relativa alla lotta **contro l'abuso** e lo **sfruttamento** dei **minori**. È stabilito l'obbligo da parte del datore di lavoro di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale in caso di assunzione di persone che nello svolgimento dell'attività lavorativa hanno un contatto diretto e regolare con minori.

La disposizione riguarda tutte le nuove assunzioni **dalla data del 6 aprile 2014** e vale per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori con

Wirtschaftsprüfer & Steuerberater Dottori Commercialisti

contratto a chiamata, apprendistato, rapporti societari. Si tratta dunque di rapporti

retribuiti e regolari. Sono escluse dall'obbligo le prestazioni tramite voucher.

Già prima dell'inizio dell'attività lavorativa deve essere inoltrata la richiesta del

certificato del casellario giudiziale. Finché sarà emesso il certificato, il lavoratore può

sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione). Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di acquisire il certificato è soggetto alla sanzione amministra-

tiva pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 Euro (!!!).

Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto solo telematicamente tramite

il sito https://certificaticasellario.giustizia.it/web/quest/servizi-al-cittadino1. I costi per

il certificato ammontano a quasi 20 Euro (marca da bollo da 16 Euro e marca da bollo

da 3,54 Euro), in caso di urgenza costa 23,68 Euro (emissione entro 24 ore). Il certifi-

cato ha una validità di solo 6 mesi, però non deve essere richiesto un nuovo certifica-

to.

Vi consigliamo perciò di far sottoscrivere dal collaboratore l'autocertificazione allegata

per richiedere poi un corrispondente certificato al tribunale.

L'obiettivo del certificato è quello di garantire che non esiste nessuna condanna per

reati sessuali contro i minori. Così viene imposto un nuovo obbligo burocratico al da-

tore di lavoro la cui utilità è molto controversa.

Per ulteriori domande può rivolgersi volentieri al consulente personale nella contabilità

della paghe.

Consulente del Lavoro

3/3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DICHIARAZIONE

ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, numero 445

Il/la	a sottoscritto/a		, nato/	a a
		il	, residente	in
	, Via _			codi-
ce f	fiscale			
		erklärt,		
nel	nsapevole delle sanzioni penali previste d caso di mendaci dichiarazioni, falsità n n più rispondenti a verità,			•
•	che in riferimento a quanto previsto per tro l'abuso e lo sfruttamento sessuale o condanne per taluno dei reati previsti 600-ter pornografica minorile, 600-qua iniziative turistiche volte allo sfruttame mento di minorenni), ovvero di non essattività che comportino contatti diretti e	dei minori e la porn dal codice penale (ater detenzione di ento della prostituz sere stato destinatar	ografia minorile, di non aver articolo 600-bis prostituzione materiale pornografico, 600- tione minorile e 609-undecies tio di sanzioni interdittive all'es	riportato minorile, quinquies adesca-
	hiaro di aver preso cognizione della disci cui al Decreto Legislativo 30.6.2003, num	•	·	rsonali
Luo	ogo e data	Il/la	dichiarante	

<u>Importante</u>: Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata una fotocopia della carta d'identità del/la dichiarante!